

ACCORDO TRA

Istituto Nazionale di Alta Matematica 'Francesco Severi' con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, in persona del Presidente prof. Vincenzo Ancona (di seguito INdAM)

E

Centro di Matematica e Fisica Teorica dell'Università di Roma Tor Vergata con sede in Roma, c/o Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via della Ricerca Scientifica, 1, in persona del Direttore Prof. Roberto Longo (di seguito 'CMTP')

PREMESSO CHE

- l'INdAM, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della Matematica e le sue applicazioni
- l'INdAM, nel perseguimento della propria missione, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionale anche in collaborazione con le Università;
- il CMTP, istituito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Tor Vergata in data 25 novembre 2009, ha lo scopo di promuovere e realizzare la ricerca scientifica di eccellenza con problematiche di ampio spettro interdisciplinare di comune interesse per la Matematica e la Fisica Teorica facendo, altresì, opera di promozione culturale in tale contesto;
- il CMTP organizza, promuove e coordina iniziative scientifiche come seminari, convegni, congressi, simposi e periodi di ricerca su tema, promuove e organizza accordi di collaborazione con altre istituzioni scientifiche e centri di ricerca;
- le Parti hanno già in passato collaborato con iniziative volte alla divulgazione scientifica nel campo della Matematica e sue applicazioni;
- è interesse delle Parti regolare la collaborazione per la miglior realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono su quanto segue:

ART. 1

1.1 L'esecuzione del presente accordo è affidata, per quanto riguarda l'INdAM, al suo Presidente, e per quanto riguarda il CMTP, al suo Direttore, ovvero a persone da questi delegate.

ART. 2

2.1 Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze indicate in premessa, con il presente accordo definiscono una collaborazione avente ad oggetto attività di ricerca e di studio nel campo della Matematica e Fisica Teorica.

2.2 Ciascuna Parte, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, designa il proprio Responsabile delle attività e ne dà comunicazione all'altra Parte. I Responsabili, in particolare, hanno il compito di proporre alle Parti, o di predisporre su loro indicazione, un piano di attività al fine di;

- favorire ed incrementare la conoscenza della Matematica e Fisica Teorica anche attraverso l'organizzazione di simposi, seminari, convegni, congressi e periodi di ricerca tematici.

ART. 3

3.1 Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla stipula, eventualmente prorogabile per egual periodo entro sessanta giorni dalla scadenza, previa valutazione delle attività in corso e dei loro possibili sviluppi.

3.2 le Parti, qualora i risultati fossero tali da sconsigliarne il proseguimento, potranno consensualmente recedere dal presente accordo.

ART. 4

4.1 Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra come partner in collaborazione con il quale è stata svolta l'attività di ricerca in ogni pubblicazione, convegno, workshop, conferenza e simili svolti in collaborazione con l'altra parte.

ART. 5

5.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti.

ART. 6

6.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2004, n.196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente accordo saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa..

ART. 7

7.1 Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso del D.P.R. 26.10.1986, n.131, e ss.mm.ii., a cura e spese della Parte interessata.

Per l'INdAM

Roma, 7 giugno 2013



per il CMTP